



Che cos'è una cooperativa sociale

Scopo, tipologie e forme di partecipazione

La cooperativa sociale è un'impresa privata con finalità di interesse generale che persegue, contemporaneamente, l'interesse mutualistico dei soci e quello collettivo della comunità.

1. Una società con scopo mutualistico

La cooperativa sociale è prima di tutto una società con scopo mutualistico: è costituita da persone che condividono l'obiettivo di conseguire, attraverso l'attività svolta dalla cooperativa, una stabile occupazione lavorativa oppure una risposta al proprio bisogno di assistenza.

A questo si aggiunge un ulteriore scopo: perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini (art. 1, comma 1, della legge 381/1991).

È invece estraneo alla cooperativa sociale l'interesse speculativo che anima la partecipazione del socio nelle altre società. Ciò non significa che una cooperativa sociale non debba realizzare utili: a cambiare è la loro destinazione. Gli utili non remunerano il capitale investito, ma sostengono e promuovono l'attività svolta, affinché realizzi l'interesse mutualistico dei soci e quello generale della collettività.

La cooperativa sociale è una società a capitale sociale variabile: i soci possono entrare e uscire senza che ciò comporti modifiche dello statuto e quindi l'intervento obbligatorio del notaio. Ed è di diritto un'impresa sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. 112/2017.

2. In quali ambiti operano le cooperative sociali

Le cooperative sociali possono svolgere attività diverse: servizi sociali, sociosanitari ed educativi, oppure occuparsi dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Da qui la distinzione fra i due tipi previsti dalla legge.

2.1 Cooperative sociali di tipo A

Le cooperative di tipo A svolgono le loro attività esclusivamente nei settori sanitario, sociosanitario ed educativo, cui il d.lgs. 112/2017 in materia di impresa sociale ha aggiunto, fra le altre:

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 53/2003, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati, delle persone svantaggiate o con disabilità, dei beneficiari di protezione internazionale e delle persone senza fissa dimora in condizione di povertà.

Sede legale e operativa

Via Gorki 5 - 20146 Milano | tel. 02 48955476/377 | Fax 48955500
www.spazioaperto.coop | info@spazioaperto.coop
C.F e P.IVA 07458910150



Operano in favore di minori, anziani, persone con disabilità e persone in condizione di emarginazione, attraverso servizi diurni, domiciliari e residenziali.

2.2 Cooperative sociali di tipo B

Le cooperative di tipo B sono finalizzate all'inserimento lavorativo, ossia promuovono l'occupazione di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991 si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari e i condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno.

Le cooperative di tipo B possono svolgere attività in tutti i settori diversi da quelli che caratterizzano le cooperative di tipo A: agricole, industriali, commerciali o di servizi. Godono inoltre di un differente trattamento previdenziale, riconosciuto in funzione del ruolo che svolgono nell'integrazione sociale di persone fragili.

In ragione della rilevanza di questa finalità, alle cooperative sociali di tipo B può essere riservato l'accesso a procedure di affidamento di servizi e lavori delle pubbliche amministrazioni, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 5 della legge 381/1991 e dalla disciplina dei contratti riservati contenuta nel Codice dei contratti pubblici.

2.3 In sintesi

- **Tipo A** – servizi alla persona.
- **Tipo B** – inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che devono costituire almeno il 30% della forza lavoro impiegata, siano esse soci lavoratori o lavoratori dipendenti.
- **Miste (A + B)** – servizi alla persona e inserimento lavorativo insieme.

La tipologia di appartenenza è indicata nello statuto, anche ai fini dell'iscrizione nella corrispondente sezione dell'albo regionale. L'iscrizione all'albo regionale è condizione per sottoscrivere con gli enti locali le convenzioni per l'inserimento lavorativo e, in taluni casi, per accedere a specifiche agevolazioni previste dalla legislazione regionale.

3. Chi lavora in una cooperativa sociale

Le cooperative sociali prevedono principalmente due tipologie di lavoratori — soci e non soci — cui si affiancano i soci volontari.

3.1 I lavoratori soci

I soci lavoratori sono retribuiti in funzione dell'attività lavorativa svolta all'interno della cooperativa, sulla base del contratto di lavoro sottoscritto con la cooperativa — subordinato o autonomo — e

secondo le disposizioni contenute nello specifico regolamento interno adottato ai sensi della legge 142/2001.

A differenza del lavoratore non socio, il socio lavoratore ha potere decisionale: partecipa alla gestione dell'impresa, vota sul bilancio d'esercizio ed elegge gli organi sociali. In funzione della quantità e della qualità del lavoro svolto in favore della cooperativa può inoltre ricevere un'integrazione dello stipendio o del compenso pattuito sotto forma di ristoro, qualora la cooperativa maturi a fine esercizio un avanzo di gestione.

Possono diventare soci lavoratori anche i lavoratori svantaggiati che operano nelle cooperative di tipo B.

3.2 I lavoratori non soci

In una cooperativa sociale possono lavorare anche lavoratori, subordinati o autonomi, non soci. La loro attività è regolata dal contratto di lavoro, senza alcun coinvolgimento nella gestione dell'impresa.

3.3 I soci volontari

Lo statuto della cooperativa sociale può prevedere la presenza di soci volontari, che prestano gratuitamente la loro attività per il perseguimento dello scopo sociale. I soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e le loro prestazioni possono essere utilizzate solo in misura complementare, e non sostitutiva, rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. La mutualità prevalente

Le cooperative sociali sono di diritto cooperative a mutualità prevalente. A differenza della generalità delle cooperative, che devono dimostrare di operare prevalentemente nell'interesse dei soci per accedere a un regime fiscale di favore, le cooperative sociali godono comunque di un trattamento fiscale agevolato, in ragione dell'interesse della comunità che perseguono.

In cambio, devono obbligatoriamente prevedere in statuto le clausole di non lucratività dell'art. 2514 del codice civile, a garanzia che il lucro soggettivo dei soci sia sempre compresso rispetto allo scopo mutualistico e all'interesse della collettività. La cooperativa quindi:

- non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- in caso di scioglimento, deve devolvere l'intero patrimonio sociale — dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati — ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SPAZIO APERTO

Spazio Aperto è una cooperativa sociale di tipo B, costituita ai sensi della legge 381/1991 e impresa sociale di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. 112/2017, con sede a Milano.

È iscritta all'Albo delle Società Cooperative con il numero A111907, nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, categoria cooperative sociali.

Il suo scopo, come recita l'art. 3 dello Statuto, è il perseguimento, mediante l'attività mutualistica con i propri soci, dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso attività d'impresa finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate.

Riferimenti normativi

- Legge 8 novembre 1991 n. 381, disciplina delle cooperative sociali (in particolare artt. 1, 2, 4 e 5).
- Codice civile, Titolo VI del Libro V, e in particolare art. 2514 (requisiti della mutualità prevalente).
- D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
- Legge 3 aprile 2001 n. 142, posizione del socio lavoratore di cooperativa.
- Legge 31 gennaio 1992 n. 59, norme in materia di società cooperative.

Sede legale e operativa

Via Gorki 5 - 20146 Milano | tel. 02 48955476/377 | Fax 48955500
www.spazioaperto.coop | info@spazioaperto.coop
C.F. e P.IVA 07458910150



Essere socio di Spazio Aperto

Diritti, doveri e vantaggi della partecipazione alla cooperativa

I soci sono il cuore e l'anima della cooperativa e ne rappresentano la proprietà. È fondamentale che partecipino attivamente e condividano i valori e i doveri legati alla loro partecipazione nelle attività e nelle decisioni della cooperativa, e che conoscano quanto contenuto nello Statuto e nel Regolamento Interno.

Essere socio di Spazio Aperto, oltre ai doveri di partecipazione alla gestione complessiva della cooperativa e di osservanza dei regolamenti e dei codici di comportamento della stessa, comporta anche una serie di benefici aggiuntivi rispetto ai lavoratori dipendenti.

1. Le categorie di soci

Lo Statuto vigente, adottato dall'Assemblea straordinaria del 19 maggio 2025, individua le seguenti categorie di soci (articoli 5 e 14 e seguenti):

- **Soci lavoratori** – persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991, che partecipano direttamente all'attività della cooperativa realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto della propria prestazione lavorativa.
- **Soci volontari** – persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, nei limiti previsti dalla legge 381/1991.
- **Soci cooperatori persone giuridiche** – persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.
- **Soci sovventori** – soci ammessi ai sensi dell'art. 4 della legge 59/1992, che apportano conferimenti in denaro, beni in natura o crediti rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

2. I doveri del socio

Gli obblighi dei soci sono disciplinati dall'art. 7 dello Statuto, fermi restando gli ulteriori obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto stesso.

2.1 Doveri comuni a tutti i soci

- **Versare il capitale sottoscritto**, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di

approvazione del bilancio su proposta del Consiglio. I versamenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dall'invito del Consiglio di Amministrazione a provvedere.

- **Osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni** legalmente adottate dagli organi sociali.
- **Contribuire al perseguimento degli scopi sociali**, partecipando all'attività sociale nella forma e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione.
- **Comunicare le variazioni di domicilio e dei dati** forniti in sede di domanda di ammissione o successivamente. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio del socio è quello risultante dal Libro dei Soci; la variazione ha effetto dalla ricezione della comunicazione, da effettuarsi con raccomandata o a mezzo PEC.

Già in sede di domanda di ammissione il socio dichiara di conoscere e accettare integralmente lo Statuto e i regolamenti sociali, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e di accettare espressamente la clausola arbitrale di cui all'art. 39 dello Statuto (art. 6).

2.2 Doveri ulteriori del socio lavoratore

- **Non aderire ad altre società concorrenti** che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrenti, e non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
- **Mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro** in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta e alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

2.3 Doveri ulteriori del socio volontario

- **Prestare la propria attività di volontariato** nei modi e nei limiti previsti dagli appositi regolamenti interni.

2.4 La partecipazione come dovere e come diritto

Lo Statuto (art. 5) descrive in positivo che cosa significa essere socio cooperatore: concorrere alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione; partecipare all'elaborazione dei programmi di sviluppo, alle decisioni sulle scelte strategiche e alla realizzazione dei processi produttivi; contribuire alla formazione del capitale sociale e partecipare al rischio d'impresa; mettere a disposizione le proprie capacità professionali.

A questa partecipazione corrisponde il diritto di voto in Assemblea: ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione (art. 29). Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci e non in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

ATTENZIONE

Il mancato rispetto dei doveri sopra elencati può comportare l'esclusione del socio, deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 10 dello Statuto: fra questi, la grave inadempienza alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali, la morosità nel versamento del capitale sottoscritto e lo svolgimento di attività in concorrenza con la cooperativa.

3. I vantaggi di essere socio

Rispetto alla posizione di lavoratore dipendente, al socio spettano i seguenti benefici aggiuntivi.

3.1 Il ristorno

Quando deliberato dall'Assemblea dei soci, il socio può vedere aumentata la propria quota di capitale sociale oppure la propria retribuzione attraverso l'istituto del ristorno. Il tema è approfondito al successivo paragrafo 4.

3.2 Il prestito sociale

Con il prestito sociale il socio contribuisce al raggiungimento delle finalità della cooperativa e ottiene in cambio un interesse, definito entro le soglie massime stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti. A seguito di delibera assembleare il tasso è fissato al 3,30% per il prestito vincolato e al 2,40% per il prestito svincolato.

La raccolta di prestiti è limitata ai soli soci, si effettua nei limiti e con le modalità determinate dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, è disciplinata da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci ed è destinata esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico (art. 4, comma 6, dello Statuto).

3.3 Il trattamento economico minimo

Secondo le disposizioni del Regolamento Interno ex Legge 142/2001, approvato dall'Assemblea dei Soci del 25 novembre 2024, per i soci il trattamento economico minimo complessivo è quello determinato dal Contratto delle Cooperative Sociali — sottoscritto dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative il 26 gennaio 2024 — e dal Contratto Integrativo Provinciale di Milano e Monza Brianza.

3.4 Il buono pasto

Il Regolamento Interno ex Legge 142/2001 prevede per i soci un buono pasto per coloro che svolgono un tempo di lavoro continuativo di 6,5 ore senza interruzioni.

3.5 Il diritto di partecipare alle decisioni

Il socio partecipa all'Assemblea, approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, elegge gli amministratori, approva il regolamento interno di lavoro e delibera sull'erogazione del ristorno (art. 25). Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci, anche nella ripartizione dei ristorni (art. 3).

4. Il ristorno cooperativo

Il regolamento per l'attribuzione dei ristorni è stato ridefinito nell'Assemblea dei Soci del 19 dicembre 2025.

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il socio lavoratore, in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nelle registrazioni contabili di chiusura del conto economico dell'esercizio, verificate tutte le condizioni di legge, determina annualmente l'ammontare del ristorno complessivo massimo disponibile per i soci lavoratori. L'Assemblea che approva il bilancio delibera quindi sull'erogazione dei ristorni.

Deve farsi luogo a ripartizione di somme a titolo di ristorno solo in presenza di un avanzo di gestione mutualistica e comunque a condizione che da tale attribuzione non derivi una perdita alla Società, nei limiti di quanto previsto dal regolamento.

Limiti e criteri di ripartizione previsti dallo Statuto (art. 23)

- I ristorni attribuiti ai soci lavoratori costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione e **non possono in nessun caso superare il trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi**, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 lett. a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.
- La ripartizione avviene sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro: ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, compensi erogati, tempo di permanenza in cooperativa, tipologia del rapporto di lavoro.
- I ristorni possono essere assegnati mediante erogazione diretta, oppure sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o ancora mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

5. Il Libro dei Soci

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie previste dallo Statuto. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata sul Libro dei Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

Riferimenti

- Statuto di Spazio Aperto Cooperativa sociale, adottato dall'Assemblea straordinaria del 19 maggio 2025.
- Regolamento Interno ex art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, approvato dall'Assemblea dei Soci del 25 novembre 2024.
- Regolamento per l'attribuzione dei ristorni, ridefinito dall'Assemblea dei Soci del 19 dicembre 2025.
- CCNL delle Cooperative Sociali sottoscritto il 26 gennaio 2024 e Contratto Integrativo Provinciale di Milano e Monza Brianza.

Lo Statuto e i regolamenti sono a disposizione di tutti i soci. Per informazioni è possibile rivolgersi a [UFFICIO SOCI – RECAPITO].

Sede legale e operativa

Via Gorki 5 - 20146 Milano | tel. 02 48955476/377 | Fax 48955500
www.spazioaperto.coop | info@spazioaperto.coop
C.F e P.IVA 07458910150

